



## Principali scadenze 16 – 30 settembre 2018

Dal 16 al 30 settembre 2018 sono previste, accanto alle scadenze periodiche (versamento delle ritenute d'acconto, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive, ecc.), anche altre importanti scadenze tra cui:

- il versamento delle rate relative alle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti titolari di partita IVA;
- la presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA (c.d. LIPE) relativa al secondo trimestre 2018.

In merito alla LIPE, in seguito al rimando indicato nell'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 (norma che disciplina la LIPE) all'art. 21 (norma sullo spesometro) del medesimo D.L., l'invio dovrebbe essere il 1° ottobre. Comunque, la scadenza è stata lasciata al 17 settembre in quanto dall'interpretazione delle norme previste dalla legge di bilancio 2018 lo slittamento riguarderebbe solo lo spesometro e non anche la LIPE.

**17** LUNEDÌ

**IMPOSTE  
DIRETTE**

### Ritenute su premi e vincite di lotterie, spettacoli di abilità e simili



#### Attenzione

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di agosto ed inerenti a lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni e altre fattispecie assimilate.

**Soggetti obbligati** – Sostituti d'imposta.

**Modalità** – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1047 – Ritenute su per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi.

## **Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni**



### **Attenzione**

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese di agosto, sui redditi derivanti da:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini.

**Soggetti obbligati** – Sostituti d'imposta.

**Modalità** – Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:

- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.



### **Attenzione**

Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

	<p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su interessi e redditi di capitali</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento delle ritenute alla fonte su interessi e su redditi di capitale vari, diversi dai dividendi, corrisposti e/o maturati nel corso del mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <p>1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</p> <p>1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</p> <p>1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</p> <p>1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</p> <p>1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</p> <p>1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</p> <p>1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</p> <p>1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere.</p>

	<p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da riscatti polizze vita</b></p> <p> <b>Attenzione</b> La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale corrisposti e/o maturati nel corso del mese di agosto e derivanti da riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l'evento morte.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p> <b>Attenzione</b> La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli</p>

interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

## IMPOSTE DIRETTE

### Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online



#### Attenzione

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Versamento delle ritenute, in misura pari al 21%, operate a agosto relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.



#### Ricorda

Le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

**Modalità** - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.



#### Cosa fare

La ritenuta va calcolata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali (si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo).

Nella compilazione del modello F24, oltre al codice tributo, va riportato anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.



#### Esempio

Ritenuta pari a 1.000 euro operata ad agosto

Il modello F24 sarà così compilato:

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	esibizione/regione/ prov./mesif.rit.	anno di riscossione	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	1919	08	2018	1.000,00		
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>						
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>						
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>						
codice ufficio	codice atto					
			<b>TOTALE A</b>	1.000,00	<b>B</b>	<b>SALDO (A-B)</b>
						1.000,00

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

## IMPOSTE DIRETTE

### Ritenute su contributi corrisposti a imprese



#### Attenzione

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di agosto da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.

**Soggetti obbligati** – Sostituti d'imposta.

**Modalità** – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si

	<p>applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Versamento ritenute emolumenti arretrati</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>

**IMPOSTE  
DIRETTE**

**Addizionale regionale Irpef**



**Attenzione**

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese di agosto.

**Soggetti obbligati** – Sostituti d'imposta.

**Modalità** – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

**IMPOSTE  
DIRETTE**

**Addizionale comunale Irpef – versamento rata**



**Attenzione**

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese agosto.

**Soggetti obbligati** – Sostituti d'imposta.

**Modalità** – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

**IMPOSTE  
DIRETTE**

**Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – versamento**



**Attenzione**

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:

- della quarta rata, con interesse pari allo 0,82%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 2 luglio;
- della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.



**Attenzione**

È possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).

In tal caso, va versata la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,29%.

**Soggetti obbligati** – Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita IVA.

**Modalità** – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- 2003 - Ires-saldo;
- 2001 - Ires acconto-prima rata;
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812 - Irap acconto-prima rata.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

## **Modello Redditi SP – versamento rate**



### **Attenzione**

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:

- della quarta rata, con interesse pari allo 0,82%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 2 luglio;
- della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.



### **Attenzione**

È possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).

In tal caso, va versata la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,29%.

**Soggetti obbligati** – Società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2018.

**Modalità** – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- 4001 – Irpef – saldo;
- 4033 – Irpef – acconto – prima rata;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;
- 3812 – Irap acconto – prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
- 1795 – imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto es-

	sere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – versamento rate</b></p> <p> <b>Attenzione</b> La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della quarta rata, con interesse pari allo 0,82%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 2 luglio;</li> <li>della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b> È possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).</p> <p>In tal caso, va versata la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,29%.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2003 – Ires – saldo;</li> <li>2001 – Ires acconto – prima rata;</li> <li>3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;</li> <li>3812 – Irap acconto – prima rata.</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – versamento rate</b></p> <p> <b>Attenzione</b> La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della quarta rata, con interesse pari allo 0,82%, per chi ha effettuato il versamento del-</li> </ul>

la prima rata entro il 2 luglio;

- della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.



### **Attenzione**

È possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).

In tal caso, va versata la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,29%.

**Soggetti obbligati** - Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF 2018.

**Modalità** - Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- 4001 - Irpef - saldo;
- 4033 - Irpef - acconto - prima rata;
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;
- 3812 - Irap acconto - prima rata;
- 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto;
- 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo;
- 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata;
- 1795 - imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo.

**Sanzioni** - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** - È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

	<p><b>Soggetti obbligati</b> – Imprese che operano del settore della grande distribuzione.</p> <p><b>Modalità</b> – La trasmissione, che deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati, distinti per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche espressamente previste;</li> <li>• tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare (mese di agosto);</li> <li>• anche in giorni in cui risulta sussistente l'assenza di corrispettivi.</li> </ul>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2018.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p> <b>Ricorda</b></p> <p>Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.</p> <p><b>Modalità</b> – Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p> <p> <b>Cosa cambia</b></p> <p>A partire dal 2018, è stato approvato un nuovo modello di Comunicazione (Provvedimento 21 marzo 2018) nel quale, tra le altre cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata introdotta, nel rigo VP1, la casella "Operazioni straordinarie", che va barrata nel caso di trasferimento del credito IVA alla società avente causa dalla società dante causa;</li> <li>• è stata introdotta la casella "Metodo" nel rigo VP13, che va compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto IVA ("1" se storico, "2" se previsionale; "3" se analitico; "4" metodi speciali);</li> <li>• sono state integrate le istruzioni precisando che il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'articolo 34 D.P.R. n. 633/1972 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 relativo all'IVA detratta.</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p>

IVA	<p><b>Dichiarazione annuale IVA – versamento rata</b></p> <p> <b>Attenzione</b> La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Versamento della settima rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell'IVA inerente l'anno d'imposta 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Soggetti IVA esercenti attività d'impresa, arte o professioni.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale;</li> <li>• 1668 – Interessi di dilazione.</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
IVA	<p><b>Liquidazione IVA periodica – soggetti mensili</b></p> <p> <b>Attenzione</b> La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> – Liquidazione e versamento dell'ammontare di IVA a credito dell'Erario relativa al mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Soggetti IVA esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 6008 – Versamento IVA mense agosto.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>

**TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**

## Imposta sugli intrattenimenti



### Attenzione

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di agosto da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

**Soggetti obbligati** – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

**Modalità** – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 6728 – Imposta sugli intrattenimenti.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

**ACCISE**



### Attenzione

La data originaria di scadenza è il 16 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di agosto.

**Soggetti obbligati** – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** – Versamento con il modello F24-Accise.

**Sanzioni** – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** – È possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

24 LUNEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE

## Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione



### Attenzione

La data originaria di scadenza è il 22 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quarto periodo contabile 2018 (mesi di luglio e agosto).

**Soggetti obbligati** – Concessionari della rete telematica.

**Modalità** – Il versamento va fatto utilizzando il modello F24-accise, con il codice tributo 5185 -canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE

## Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento



### Attenzione

La data originaria di scadenza è il 22 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** – Pagamento della quarta rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

**Soggetti obbligati** – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, utilizzando il codice tributo: 5158 -prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.



### Cosa cambia

La misura del PREU è determinata in misura pari al 19,25% (per le slot machine ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) e 6,25% (per le videolottery ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019 (art. 9, comma 6 D.L. n. 87/2018).

25 MARTEDÌ

IVA

## Elenchi Intrastat – periodicità mensile

**Attività** – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a agosto (soggetti mensili).



### Cosa cambia

A partire dal 2018:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** – Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

**Modalità** – Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

## 28 VENERDÌ

### TASSE E IMPOSTE VARIE

#### Prelievo erariale unico – apparecchi da intrattenimento

**Attività** – Pagamento della prima rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

**Soggetti obbligati** – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: 5159 – prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007).



#### Cosa cambia

La misura del PREU è determinata in misura pari al 19,25% (per le slot machine ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) e 6,25% (per le videolottery ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019 (art. 9, comma 6, D.L. n. 87/2018).

**Scheda carburanti - Annotazione numero dei chilometri del periodo**

**Attività** - Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio d'impresa, deve procedere ad annotare sulla scheda carburanti il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo.

**Cosa cambia**

È stato prorogato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Quindi, fino al 31 dicembre 2018 è possibile continuare ad usare la carta carburanti.

**Ricorda**

Dal 1° luglio 2018 la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette è possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata.

**Soggetti obbligati** - Soggetti IVA esercenti attività d'impresa.

**Modalità** - Annotazione del dato risultante dal contachilometri (non dei chilometri percorsi nel periodo - mese o trimestre - di validità della scheda).